



Comune di Bibiana

(Città Metropolitana di Torino)

Registro Generale
n. 68
del 26/02/2026

SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 11 DEL 26/02/2026

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Piemonte, Sez. II n. 274/2026 R.G. presentato dai Signori GIORSA Carlo e SEVERINI Valeria avverso il Comune di Bibiana e nei confronti della s.r.l. BOUDICCA per l'annullamento, previa sospensione, del titolo abilitativo conseguito dalla società Boudicca mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 990 kW in via San Spedito. Affidamento incarico ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 di patrocinio legale per costituirsi in giudizio e impegno di spesa. CIG: BA8FCFC99F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge n° 127 del 15.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 107, 109, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2027/2028;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026, triennale 2026/2028;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 27/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026.

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'allegato II.1 del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 08/09/2023 con il quale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 18 del CCNL 16.11.2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Tecnico e Tecnico Urbanistico attribuendone i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nell'articolo 8.1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato Di Attività e Organizzazione PIAO 2025 – 2027, con particolare riferimento alla “SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: 2.2. PERFORMANCE - A) Obiettivi di performance 2025” per l'Area Tecnica;

VISTO il Regolamento comunale per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 18.02.2025;

VISTO e richiamato il Decreto del Sindaco n. 10 del 08/09/2023 con il quale, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 18 del CCNL 16.11.2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Tecnico e Tecnico Urbanistico attribuendone i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'art. 107 del D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nell'articolo 8.1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 107, 109, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

Preso atto del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Sezione II, numero di registro generale 274 del 2026, Camera di Consiglio del 06/03/2026 presentato dai Signori GIORSA Carlo e SEVERINI Valeria avverso il Comune di Bibiana e nei confronti della s.r.l. BOUDICCA per l'annullamento, previa sospensione, del titolo abilitativo conseguito dalla società Boudicca mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 990 kW in via San Spedito.

Ritenuto opportuno e necessario resistere in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte avverso il ricorso suddetto e di affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente e di patrocinio legale allo Studio legale Avvocato Paola ALESSANDRIA – Corso Vittorio Emanuele II n. 92 – Torino, che interpellata si è dichiarata disposta ad accettare l'incarico per una spesa di massima di €. 4.500,00 oltre €. 180,08 quale contributo previdenziale ed euro 2,00 per bollo, oltre ad IVA ove eventualmente dovuta al momento dell'emissione della fattura elettronica, come da preventivo in data 23 febbraio 2026, a prot. n. 1265.

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n.22 del 24/02/2026 con la quale la Giunta comunale autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio nella causa di cui sopra e conferiva a tal fine all'Avvocato Paola Alessandria con Studio in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 92 – Partita IVA: 08064990016 – l'incarico di patrocinio legale in relazione alla controversia identificata in narrativa, incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dare, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;

Considerato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

Richiamato altresì l'art. 49, comma 6, del sopra citato D. Lgs. che reca “È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Visto il regolamento Comunale per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione di CC n.8 del 18.02.2025;

Visto l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, in particolare il comma 2 secondo cui “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”;

Richiamato a tal proposito il parere n. 2196/2023 del supporto giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

Dato atto che per la procedura in oggetto non si è ritenuto di procedere attraverso la piattaforma elettronica “Traspare” della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese, con annesso Albo Fornitori (istituito con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 4 del 28.01.2021) e certificata secondo le Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023);

Richiamato altresì l'art. 17, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 secondo cui: “1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

Ritenuto di dover procedere secondo quanto sopra disposto;

Ritenuta la proposta dell'Avvocato ALESSANDRIA Paola rispondente alle esigenze dell'Ente, nonché congrua da un punto di vista economico rispetto all'entità della prestazione di cui trattasi e in linea con gli attuali valori di mercato;

Considerato che l'Avvocato ha dichiarato il possesso dei requisiti previsto dal D. Lgs. 36/2023 e di non ricorrere in alcune delle cause ostantive previste dal medesimo decreto;

Dato Atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense, da cui risulta la regolarità contributiva;

Attesa la necessità di affidare il servizio in oggetto ed impegnare la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, imputando le somme specificate agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza in considerazione dell'esigibilità delle medesime;

Dato atto che la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce l'attuazione dei principi generali codicistici e in particolare vengono rispettati il principio dell'efficacia e della economicità perché l'affidamento risponde alle esigenze tecniche del Comune, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio degli Uffici comunali;

Ritenuto che non sussistano cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il patrocinio legale nella vertenza/ Giorza Carlo, Severini Valeria (Ricorso avanti al T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 274/2026 R.G.);
- l'oggetto del contratto è il servizio di patrocinio legale;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale.

Dato atto inoltre che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il seguente numero CIG: BA8FCFC99F;

Dato atto che la ditta si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/10;

Dato atto che tale incarico è necessario al fine di provvedere alla salvaguardia degli interessi di questo Comune;

VISTO il vigente Statuto di questo Comune;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2009 del 11/02/2009;

Richiamati:

- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", con riferimento alle parti ancora in vigore;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa narrativa per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **Di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023, l'incarico all'Avvocato Paola ALESSANDRIA, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 92 –

iscritta al numero 4546 dell'Albo ordinario degli esercenti la libera professione; assicurazione responsabilità civile numero polizza: AEAWW0074863413 COMPAGNIA LLOYD'S (C.F. LSSPLA74D67A124L - P.IVA 08064990016) l'incarico di patrocinio legale nella vertenza / ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Sezione II, numero di registro generale 274 del 2026, Camera di Consiglio del 06/03/2026 presentato dai Signori GIORSA Carlo e SEVERINI Valeria avverso il Comune di Bibiana e nei confronti della s.r.l. BOUDICCA per l'annullamento, previa sospensione, del titolo abilitativo conseguito dalla società Boudicca mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 990 kW in via San Spedito, come da preventivo registrato al prot. 1265 del 23.02.2026, al costo complessivo massimo di € 4.500,00 oltre a contributo previdenziale del 4% e bolli o IVA ove eventualmente dovuta al momento dell'emissione della fattura elettronica;

- **Di impegnare** la spesa complessiva prevista di € 5.709,60 sul bilancio di previsione 2026 al capitolo 1019 codice 01.02.1.103 – “Spese legali”;
- **Di dare atto** che la liquidazione della fattura sarà effettuata a seguito di verifica di DURC regolare;
- **Di dare atto** che il codice CIG per la presente fornitura di servizi è il seguente: BA8FCFC99F.
- Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- **Di disporre** che il contratto venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.
- Di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia, di pubblicità e trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune di Bibiana. Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n. 1054 del 1924 e s.m.i. ricorso al TAR entro 60 giorni.

SERVIZIO TECNICO ED URBANISTICO
n. 11 del 26/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
GOSSO Elio Michele

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra FERRARA